

Costituzione perché cambiare si può e si deve

Francesco Paolo Casavola

Francamente, cerchiamo di parlare ai comuni cittadini. Da decenni abbiamo loro detto che occorrono riforme per la seconda parte della Costituzione, intitolata Ordinamento della Repubblica. La nona, l'undicesima e la tredicesima legislatura hanno avuto commissioni bicamerali, la prima di studio, le altre due redigenti, per un organico progetto di riforme. La Costituzione stessa all'articolo 138 detta la regola per il procedimento da osservare quando si debbano approvare leggi di revisione costituzionale. E allora come si fa oggi a proporsi di-

nanzi ai cittadini in due schieramenti, uno pro e uno contro la revisione della Costituzione? Sarebbe più onesto dichiarare che gli slogan del tipo «la Costituzione non si tocca» o «la Costituzione va cambiata» appartengono a quel repertorio polemico e propagandistico che in questo paese non meritiamo più. Proviamo ad uscire da quel ghetto di minorenni o minorati in cui i cittadini italiani sono tenuti da classi politiche e dirigenti accecate dalle loro lotte intestine di puro potere. La Costituzione, se prevede la propria revisione nell'articolo 138, pone un solo limite, che è quello dell'articolo 139: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Che cosa si intende con questo articolo? Che la Repubblica vieta la restaurazione della Monarchia? Ma via! Non siamo così beoti da accettare una spiritosaggine da monsignor de la Palisse. Eppure fior di politici con le loro corti di esperti sembra che non

tengano in nessun conto, come non scritto, l'articolo 139. Che invece contiene la chiave di ogni corretto proposito, prima che progetto, di revisione costituzionale. «Forma repubblicana» significa forma di governo parlamentare, quale fu scelta dai costituenti per evitare ogni marcia indietro nella storia italiana, verso governi che escludessero o limitassero la rappresentanza parlamentare nell'esercizio del potere legislativo o nel controllo politico dell'esecutivo o nella prerogativa della investitura fiduciaria del governo. Questa è la forma dell'Italia repubblicana. Non è il presidenzialismo federale americano, non è il semipresidenzialismo francese, non è il premierato britannico, non è il cancellierato tedesco. Ogni paese ha la forma costituzionale propria che corrisponde alla sua storia politica. La fungibilità o intercambiabilità dei pezzi dell'ingegneria istituzionale sono velleità accademiche o ingenuità di leader troppo astuti.

> Segue a pag. 20

Costituzione perché cambiare si può e si deve

Francesco Paolo Casavola

Prima di cambiare le forme di governo, in ogni democrazia che non sia già degradata o decaduta in oligarchia o demagogia, come gli antichi avevano previsto, bisogna saper fare i conti con la storia e lo spirito dei popoli. Il senso dello stato che hanno i francesi (Lally de Tolland contò alla convenzione del 1789 millequattrocento anni di stato, quanti ne contò Giustiniano da Romolo a lui), la tradizione tedesca del cancellierato dalla Russia bismarkiana alla Repubblica di Weimar, quella britannica del premier tra la Corona e la public opinion, per tacere della fisionomia altrove irripetibile del «governo diviso» negli Stati Uniti d'America, sono eloquenti esempi della diversità loro dalle esperienze italiane, dal parlamentarismo risorgimentale al fascismo. Proprio la fine dittatura suggerì dopo la guerra una forma in cui finalmente venisse alla luce il popo-

lo, attraverso i grandi partiti, in un Parlamento che ne fosse davvero il sovrano rappresentante. Questa forma italiana non può essere modificata. Questo è il punto di partenza.

Secondo punto: la legge elettorale deve corrispondere al passaggio di sovranità dal popolo al Parlamento. I cittadini devono poter scegliere i rappresentanti, non omologare i preferiti e nominati da una oligarchia nascosta nei vertici di partito o in gruppi di interesse. Allo stesso modo i partiti non devono essere sovrastimati negli esiti elettorali con premi di maggioranza che diano ai loro leader titolo per dire «io rappresento il popolo», quando una conta realistica dei voti smentisce solennemente come una vanteria e un falso quella affermazione.

Punto terzo: se c'è una riforma imposta dalla esperienza di tutti i decenni repubblicani è quella della liberazione dal bicameralismo. Perfetto o imperfetto quale si voglia, il bicameralismo non aveva ragione di sopravvivere alla caduta della monarchia, come da tanti costituenti invano si richiese. Quella sopravvivenza fu dettata dalle strategie di occupazione dello Stato da parte dei partiti di massa, tra loro antagonisti. Sia nella funzione legislativa che in quella del controllo politico, il bicameralismo è stato un fattore funesto. Baloccarsi con

una metamorfosi del Senato, quale camera delle autonomie regionali, è restare nel groviglio di funzioni fantasticate in quella commissione di pre-saggi, che in una baita alpina compilò il progetto di riforma sonoramente bocciato dal referendum popolare del 2006.

Punto quarto: riforma della giustizia, non solo dell'ordinamento giudiziario. Occorre muovere dai codici sostanziali del diritto, per una giustizia più rapida, conforme al novellato articolo 111 che impone una legge sulla ragionevole durata dei processi. Quanto alla giurisdizione, perché non rileggere gli atti della Costituente sulla unità della giurisdizione, non concettuale ma strutturale? E quanto al pubblico ministero, perché non allinearsi a tutti i paesi del mondo nell'estraniare questa figura dall'ordine giudiziario?

Punto quinto: come hanno funzionato le autonomie regionali, specie dopo la frettolosa, e suffragata da una maggioranza esigua e risibile, riforma del Titolo V? Quale baratro finanziario e quali valanghe di contenzioso hanno aperto? Quale vulnus al principio di eguaglianza dei cittadini, specie nelle prestazioni loro dovute, hanno determinato? Insomma siamo ben lontani dall'alternativa secca, sì o no, alla Carta del 1948.

© RIPRODUZIONE RISERVATA